

**CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSO-
RE PORTATILE
) O (**

ART. 1

OGGETTO DELL' APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di un motocompressore portatile da installare su apposita slitta all'interno di un furgone del tipo FIAT Ducato.

Il su indicato motocompressore portatile dovrà rispondere alla normativa vigente in ordine all'igiene e sicurezza sul lavoro e/o direttive o norme specifiche.

In particolare dovranno essere rispettate:

- 2000/108/EC – Compatibilità elettromagnetica – emissione;
- DLgs 81/2008 e s.m.i testo unico sicurezza;
- 2006/42/CE - Direttiva Macchine;
- 2006/95/CE - Direttiva Bassa Tensione;
- 2000/14/EC - Direttiva emissioni acustiche;
- livello di potenza sonora conforme alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE ed a ISO 3744 rilevato;
- livello di potenza sonora conforme alla direttiva 2000/14/CE, 2005/88/CE ed a ISO 3744 garantito;
- EN12516.3 - Resistenza meccanica dell'involucro;
- EN60204-1 – Sicurezza dei macchinari – Equipaggiamento elettrico.

ART. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il motocompressore dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- portata effettiva non inferiore a 1,00 m³/min;
- pressione massima operativa non inferiore a 10 bar;
- potenza del motore a pieno carico non inferiore a 15,5 kw;
- dimensioni di ingombro:
 - lunghezza con barra di traino min/max non superiore a 1100 – 1400 mm;
 - larghezza non superiore a 800 mm;
 - peso in condizioni operative non superiori a 210 kg;
 - connessioni aria compressa 1 x G 1/2;
 - capacità serbatoio combustibile non inferiore a 20 l;
- mandata (uscita aria) a mezzo T con installato da un lato una valvola di riduzione di pressione a 6,5 atm e dall'altra a presa diretta;

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

- connessione con attacchi rapidi Nitto;
- indicatore livello olio di semplice verifica.

La cappottatura dovrà essere in grado di garantire un basso livello sonoro, lunga vita operativa e proteggere l'utente da contatti accidentali con le parti interne del motore. Inoltre dovrà essere equipaggiato di opportuno occhiello di sollevamento per facile movimentazione con gru.

Il motore compressore dovrà essere corredato di apposita slitta estraibile idonea alloggiare il compressore e munita di sistema di sgancio e blocco. Tale slitta completa di motore compressore dovrà essere installata su un furgone del tipo FIAT Ducato di proprietà AMAT in modo tale da consentire l'estrazione dal portellone laterale.

Il motore compressore comprensivo di slitta sarà quindi installato a cura e spese della ditta aggiudicatario e pertanto nella fornitura sono compresi tutti i materiali necessari alla loro installazione nel furgone.

Si precisa che l'installazione del suddetto motore compressore sul furgone potrà avvenire, a scelta della ditta aggiudicatario, o all'interno del deposito AMAT di Via Roccazzo o presso una officina della Ditta che dovrà avere sede a Palermo o in località distanti dai confini del territorio comunale non oltre Km. 25.

Prima della presentazione dell'offerta, le ditte interessate dovranno effettuare opportuno sopralluogo che dovrà essere verbalizzato da personale aziendale all'uopo incaricato; tale verbale sarà parte integrante dell'offerta.

L'offerta, oltre che allo sconto unico percentuale offerto sul prezzo a base di gara e il suddetto verbale, dovrà contenere la scheda tecnica identificativa del compressore e della slitta proposta.

ART. 3

PREZZI CONTRATTUALI

Prezzo a base di gara: € 9.800,00 oltre IVA.

Il prezzo contrattuale sarà ottenuto dall'applicazione dello sconto percentuale unico sul prezzo posto a base di gara, resterà fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non sarà in alcun modo suscettibile di revisione.

ART. 4

SPESE

Il prezzo contrattuale è comprensivo di tutte le spese di trasporto, e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna e l'installazione sul furgone oltre che di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato.

Spese contrattuali inerenti e conseguenti alla gara: imposta di registro, bolli, diritti notarili, di eventuale perizia e collaudo, etc., tutte incluse e nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicatario.

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

Rimane a carico della ditta aggiudicataria l'assistenza presso AMAT, con appositi tecnici specializzati, per il collaudo, a installazione avvenuta.

ART. 5

TERMINI E LUOGO CONSEGNA

La fornitura e posa in opera del motocompressore sarà ordinata a mezzo PEC e dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno dell'aggiudicataria l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 6

COLLAUDO

Entro 30 gg. dalla fine dell'installazione, l'AMAT dovrà procedere al collaudo del motocompressore, consistente nell'accertamento della rispondenza delle caratteristiche tecniche costruttive alle prescrizioni del capitolato, nella verifica della documentazione presentata e nella verifica della funzionalità dell'apparecchiatura.

E' facoltà della ditta aggiudicataria di presenziare alle superiori verifiche.

In caso di difformità il fornitore è tenuto ad apportare le modifiche atte a rimuovere tali difformità.

Solo dopo accertamento positivo, sarà dato il nulla osta di accettazione, il banco prova freni sarà considerato consegnato a tutti gli effetti ivi compresi quelli di pagamento.

ART.7

FATTURAZIONE

La fattura dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *amat.fatture@pec.it*.

ART. 8

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardata consegna/ultimazione installazione, salvo cause di forza maggiore, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ (seiper mille) al giorno sull'importo contrattuale.

Trascorsi 15 gg. dalla data fissata per la consegna/ultimazione installazione, l'Azienda si riserva il diritto di annullare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca dell'attrezzatura sul mercato, addebitando oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente.

Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna/ ultimazione installazione.

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

ART. 9

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'AMAT potrà incamerare la cauzione e dichiarare la risoluzione del contratto in danno per fatto e colpa della parte inadempiente senza che questa possa avanzare pretese di alcuna natura, alle quali sin d' ora espressamente rinunzia.

ART. 10

PAGAMENTI

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell'Azienda di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove l'importo superi € 500,00, la Banca sottrarrà la commissione prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

ART. 11

I.V.A.

L' IVA resta a carico di questa Azienda, mentre ogni altro eventuale onere fiscale e a carico della ditta fornitrice.

ART. 12

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART. 13

DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Ditta aggiudicataria, prima della consegna, dovrà fornire la seguente documentazione :

- Elenco dei pezzi di ricambio principali con relativi codici di identificazione e prezzi .

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

- Documentazione tecnica completa, in quattro copie, contenente le caratteristiche principali nonché le notizie necessarie al mantenimento in perfette condizioni di esercizio, sia delle parti meccaniche, elettriche che elettroniche.
- Manuale di istruzione, contenente tutte le istruzioni necessarie per il corretto utilizzo.

ART. 14

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, entro 7 giorni dalla data della fine installazione del motocompressore, alla formazione del personale aziendale addestrato all'uso e alla manutenzione degli stessi.

Il suddetto addestramento, dovrà essere effettuato, da personale specializzato della Ditta aggiudicataria, presso la rimessa AMAT di via Roccazzo, 77 - Palermo, alle condizioni che verranno all'uopo concordate.

ART. 15

GARANZIA

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del motocompressore e della slitta per mesi ventiquattro a partire dalla data del collaudo. All'interno del periodo di garanzia la Ditta dovrà farsi carico a propria cura e spese della esecuzione di tutti gli eventuali interventi di riparazione ma anche di tutte le operazioni di manutenzione programmata ivi compresi i materiali di consumo necessari. Quanto sopra conformemente alle procedure di qualità in uso nella nostra Azienda (Norma UNI EN ISO 9001: 2008).

ART. 16

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che **non è stato predisposto** il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

ART. 17

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, ***se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000***, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, ***potrà ridurre l'importo della garanzia del 50%***, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Cassiere a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 18

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE
RISOLUTIVE ESPRESSE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 9 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN MOTOCOMPRESSORE PORTATILE

3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.